

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 264/CGF**

**(2010/2011)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 122/CGF – RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2010**

## **1° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 21.2.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CRAFA LEONARDO SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP FIORENTINA/EMPOLI DEL 24.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 82 del 25.11.2010)

Con rituale ricorso la società Empoli F.B.C. ha proposto gravame avverso la decisione (Com. Uff. n. 82 del 25.11.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore Crafa Leonardo, seguito gara Primavera TIM CUP Fiorentina/Empoli del 24.11.2010, la sanzione della squalifica sino a tutto il 21.2.2011 in conseguenza del comportamento da lui tenuto a fine gara nei confronti di un assistente arbitrale.

Con i motivi scritti e con successiva memoria integrativa, la ricorrente pur consapevole della gravità dell'exasperato atteggiamento del suo tesserato, ha eccepito la eccessiva gravosità della sanzione inflittagli, rimarcando la mancanza, nella Stagione Sportiva in corso, di precedenti disciplinari.

Ha, quindi, richiamando un precedente disciplinare di parziale accoglimento, concluso, in via principale, per la riduzione nella misura minima edittale ovvero nella misura di giustizia, in subordine, per la commutazione di parte della squalifica con ammenda più diffida.

Alla seduta del 17.12.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

E', parimenti, comparso il calciatore il quale si è detto pentito del suo gesto, precisando di essersi pure scusato con l'assistente arbitrale.

Il ricorso è privo di fondamento e non può essere accolto.

Osserva, infatti, questa Corte, che il caso di specie, tenutosi conto della finalità educativa, oltre che tecnica, che caratterizza il Campionato "Primavera" destinato a giovani leve di calciatori, integra gli estremi di condotta violenta nei confronti di un Ufficiale di gara, aggravata dall'aver, il calciatore, platealmente proferito, nei confronti dello stesso, epiteti particolarmente insultanti e minacce fisiche.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE HARIS SEFEROVIC SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA NOVARA/FIORENTINA DEL 27.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 84 del 29.11.2010)

La società A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 84 del 29.11.2010, con la quale è stata inflitta al calciatore Haris Seferovic, per la gara Campionato Primavera Novara/Fiorentina del 27.11.2010, la squalifica per tre giornate effettive di gara *"per aver, al 46° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata al petto"*.

La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, una riduzione della sanzione inflitta. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, tenuto presente che l'accaduto avveniva mentre il gioco era in svolgimento (per la precisione mentre veniva eseguito un calcio d'angolo e quindi il pallone era in gioco pur non essendo ancora a distanza di tiro), considerato, altresì, che, interpellato appositamente il direttore di gara, la condotta tenuta dal calciatore, peraltro senza conseguenze lesive, appare più correttamente classificabile come condotta antisportiva e non violenta, accoglie in parte il ricorso e riduce la sanzione inflitta a due giornate di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina di Firenze, riduce a 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Haris Seferovic.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO CALC. LOVISO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA, EMPOLI/TORINO DEL 5.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 7.12.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Empoli – Torino, disputato in data 5 dicembre 2010 e valevole per il Campionato Primavera, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Massimo Loviso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e l'ammenda di €500,00 a seguito della doppia ammonizione inflittagli per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, nonché per aver, all'atto della conseguente espulsione, indirizzato all'arbitro un epiteto ingiurioso e, ritardato, all'atto di abbandonare il terreno di giuoco, la ripresa della gara di circa un minuto, rendendo necessario l'intervento del capitano della squadra.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Massimo Loviso, il quale lamenta (i) di non aver rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa bensì la frase "è proprio buffo quello che stati facendo"; (ii) la mancata indicazione nel referto arbitrale delle specifiche proteste causa delle due ammonizioni; (iii) la circostanza per cui l'intero comportamento sanzionato si sarebbe verificato totalmente nel corso del primo tempo e non anche nel secondo tempo, come, invece, indicato nel referto arbitrale; (iv) la nullità della decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui si fa presente la necessità dell'intervento del capitano del Torino per l'allontanamento del calciatore stesso, necessità questa, a detta del Sig. Loviso, non presente in quanto quest'ultimo si trovava già al di fuori del terreno di giuoco nel momento in cui è stato richiesto il predetto intervento del capitano.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 17 dicembre 2010, è presente il rappresentante della società Torino F.C., avv. Pantaleo Longo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene le circostanze addotte dal calciatore Loviso non idonee a scalfire la ricostruzione dell'accaduto e la portata e gravità dei fatti per come riportati negli atti ufficiali di gara, ritenendo in definitiva congrua la sanzione allo stesso inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Loviso Massimo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LARRONDO PAEZ MARCELLO SEGUITO GARA TORINO/SIENA DEL 5.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 6.12.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Torino - Siena, disputato in data 5 dicembre 2010 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti comminava al calciatore Marcelo Larrodo Paez la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver, *"al 37° del secondo tempo, spinto verso il basso con una mano il braccio del direttore di gara"*. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società A.C. Siena, la quale lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione comminata, in ragione (i) del carattere istintivo del gesto di protesta posto in essere dal calciatore Larrodo Paez, (ii) dell'assenza di ulteriori proteste al momento dell'espulsione e di qualsiasi altra circostanza aggravante, (iii) della mancanza di recidiva, (iv) di casi precedenti in cui, a condotte più gravi, è stata inflitta la medesima sanzione comminata al calciatore in questione.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 17 dicembre 2010, sono presenti il Sig. Larrodo Paez e il difensore della Società, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e rilevato che il gesto del calciatore non possa essere considerato violento e di particolare significatività, essendo teso solo ad evitare che il direttore di gara estraesse il cartellino, tenuto conto altresì che il calciatore Sig. Larrodo Paez ha, ad oggi, già scontato due delle tre giornate di squalifica inflittagli, ritiene congruo ridurre la sanzione allo stesso irrogata di una giornata, commutando la terza giornata di squalifica in un'ammenda pari ad €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione inflitta al calciatore Larrondo Paez Marcelo a 2 giornate effettive di gara ed ammenda di €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 4 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete